



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0000281**
del 10/01/2018 ore 09:50:16
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 10 GEN. 2017

**Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De' Calderini, n. 2
40124 Bologna**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 321/2017 – Cambio organo giudicante

Con riferimento al Vostro quesito del 20 dicembre u.s. (prot. C.n.d.c.e.c. n. 13374 del 28.12.2017), con il quale si domanda se, dopo l'attribuzione di competenza dei procedimenti disciplinari, a suo tempo aperti dagli Ordini, in capo ai Consigli di Disciplina, questi ultimi debbano ritenere valida l'istruttoria già espletata o se invece debbano procedere con una nuova ed autonoma fase istruttoria, si osserva quanto segue.

L'organo disciplinare che definisce il procedimento deve ascoltare direttamente l'incolpato e consentire al medesimo di proporre le sue eventuali difese, non essendo sufficiente che si limiti a fare proprio l'atto finale di un procedimento di carattere disciplinare al quale non ha preso alcuna parte.

In altri termini, il riconoscimento della competenza ad esercitare la funzione disciplinare ai Consigli di disciplina impone non solo che siano questi ad adottare il provvedimento finale ma che, davanti ad essi, si svolgano le difese dell'incolpato.

Pertanto, una volta disposta, per competenza, la trasmissione degli atti del procedimento disciplinare dall'Ordine al Consiglio di disciplina, quest'ultimo dovrà fissare una nuova data di udienza dibattimentale ed ascoltare l'incolpato prima di poter definire il procedimento.

Con i migliori saluti

Francesca Maione